SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 130° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 1° marzo 1989 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Per effetto del D. L. 30 dicembre 1988, n. 550, i prezzi ed i canoni di abbonamento a tutte le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* debbono essere maggiorati dell'IVA in ragione del 4%.

In tale misura debbono pertanto intendersi maggiorati i canoni ed i prezzi indicati nell'ultima pagina della presente Gazzetta.

Per la regolarizzazione di versamenti effettuati ai titoli di cui trattasi, precedentemente al Decreto-legge richiamato, l'Istituto provvederà a far tenere specifico bollettino di versamento.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti effettuando il versamento nel più breve tempo possibile.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 1° marzo 1989, n. 64.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 553, recante finanziamento degli oneri per la partecipazione italiana alla Fiera internazionale del libro di Francoforte 1988.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 553, recante finanziamento degli oneri per la partecipazione italiana alla Fiera internazionale del libro di Francoforte 1988, è convertito in legge con la modificazione riportata in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONE APPORTATA IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1988, N. 553.

All'articolo 2, al comma 1, la parola: «nazionale» *è sostituita dalla seguente:* «autonomo».

Il Ministro del tesoro
AMATO

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 553, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1988, successivamente rettificato con avviso di errata-corrige pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 2 del 3 gennaio 1989.*

Non si procederà alla pubblicazione del testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione in quanto la legge stessa, qui pubblicata, nel sostituire la parola «nazionale» con la parola «autonomo» provvede unicamente a correggere in «Ente autonomo gestione cinema» la denominazione di tale ente contenuta nel decreto-legge, definito come «Ente nazionale gestione cinema».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3495):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro del tesoro (AMATO) il 31 dicembre 1988.

Assegnato alla VII commissione (Cultura) in sede referente, il 31 dicembre 1988 con pareri delle commissioni I, III e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 17 gennaio 1989.

Esaminato dalla VII commissione il 18 gennaio 1989.

Esaminato in aula e approvato il 2 febbraio 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1568):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali) in sede referente, il 3 febbraio 1989 con pareri delle commissioni 3ª, 5ª, 7ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 7 febbraio 1989.

Esaminato dalla 1ª commissione l'8 febbraio 1989.

Relazione scritta annunciata il 22 febbraio 1989 (atto n. 1568-A relatore sen. GUIZZI).

Esaminato in aula e approvato il 28 febbraio 1989.

89G0112

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 febbraio 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società S.p.a. Sud appalti, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge n. 1966/1939;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto interministeriale in data 13 giugno 1985, con il quale alla «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede legale in Roma, è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio delle attività fiduciaria e di revisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale in data 16 ottobre 1985, con il quale la «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede legale in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 del citato testo unico n. 449/1959;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria, che all'art. 2 dichiara soggette alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 97 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando venga dichiarato lo stato di insolvenza, le società direttamente o indirettamente controllate dalla società posta in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la sentenza n. 69/1989 in data 16 gennaio 1989 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della Società per azioni Sud appalti, con sede in Roma, via G. Carducci n. 4;

Considerato che la S.p.a. Sud appalti, con sede in Roma, è controllata dalla «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa, che ne detiene il 100% del capitale sociale;

Ritenuto, pertanto, ai sensi del predetto articolo 2, primo comma, lettera *b)*, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 430, di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della S.p.a. Sud appalti, con sede in Roma;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Sud appalti, con sede in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa, e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. prof. Filippo Satta.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A0847

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 febbraio 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa edile COEB - Società cooperativa a r.l.», già «Cooperativa edile Zanaboni - Società cooperativa a r.l.», in Belgioioso, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa edile COEB - Società cooperativa a r.l.», già «Cooperativa edile Zanaboni - Società cooperativa a r.l.», con sede in Belgioioso (Pavia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa edile COEB - Società cooperativa a r.l.», già «Cooperativa edile Zanaboni - Società cooperativa a r.l.», con sede in Belgioioso (Pavia), costituita per rogito notaio Gian Maria Grisi, repertorio n. 8053, in data 12 gennaio 1970, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Carmelo Vitale, nato a Messina il 18 gennaio 1954, residente a Cinisello Balsamo, via Mozart, 17, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1989

Il Ministro: FORMICA

89A0857

DECRETO 14 febbraio 1989.

Determinazione delle retribuzioni convenzionali da prendere a base, per l'anno 1989, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori italiani operanti all'estero.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le disposizioni contenute negli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col il Ministro del tesoro, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 marzo 1988, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1988;

Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie raggruppati per settori di riscontrata omogeneità;

Ritenuta la necessità di provvedere, per l'anno 1989, alla determinazione delle retribuzioni convenzionali in questione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 1989 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1989, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori italiani operanti all'estero, ai sensi delle disposizioni richiamate in epigrafe, sono stabilite nelle misure risultanti, per ciascun settore, dalle unite tabelle che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Per i quadri, i dirigenti e i giornalisti, la fascia della retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con lo scaglione di retribuzione nazionale corrispondente.

Art. 3.

I valori convenzionali mensili individuati nelle unite tabelle, nel caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI MENSILI

SETTORE	QUALIFICHE				
Industria	Impiegati direttivi con responsabilità polisettoriali	Impiegati con funzioni direttive semplici	Impiegati di concetto ed assimilati	Impiegati d'ordine ed operai specializzati	Operai
	3.270.000	2.839.000	2.297.000	1.997.000	1.697.000
Autotrasporto e spedizione merci	Impiegati direttivi con responsabilità polisettoriali	Impiegati con funzioni direttive semplici	Impiegati di concetto ed assimilati	Impiegati d'ordine ed operai specializzati	Operai
	3.270.000	2.839.000	2.297.000	1.997.000	1.697.000
Credito.	Capi ufficio	Vice capi ufficio	Capi reparto	Impiegati (1ª categoria)	Personale d'ordine e subalterno
	3.150.000	3.000.000	2.900.000	2.800.000	2.400.000
Assicurazioni	Capi ufficio	Vice capi ufficio	Impiegati di concetto	Impiegati d'ordine	Ausiliari
	2.771.000	2.521.000	2.347.000	2.154.000	1.972.000
Commercio	Impiegati con funzioni direttive (1° livello)	Impiegati di concetto (2° e 3° livello)	Personale d'ordine (4° livello)	Altro personale (5° livello)	
	2.164.000	2.030.000 1.904.000	1.805.000	1.744.000	

SETTORE	QUALIFICHE				
Trasporto aereo	Impiegati con funzioni importanti in determinate aree aziendali (funzionari 2ª categoria)	Impiegati con mansioni di specifico contenuto professionale con limitata discrezionalità (funzionari 3ª categoria)	Impiegati di concetto e operatori aeronautici (3° livello)	Impiegati e operai (4° e 5° livello) contrattuale	Impiegati e operai (6°, 7°, 8° e 9° livello contrattuale)
	2.917.000	2.667.000	2.500.000	2.083.000	2.000.000

SETTORE	QUALIFICHE					
Industria cinematografica	Figure professionali di massimo livello (7° livello)	Figure professionali intermedie (6° livello *A* e *B*)	Assistenti attività professionali e capi squadra (5° livello)	Maestranze qualificate (3° e 4° livello)	Aiuti attività tecniche e professionali (2° livello)	Operai generici
	3.378.000	2.845.000	2.560.000	2.413.000	2.014.000	1.797.000
Spettacolo	Impiegati direttivi	Impiegati con funzioni direttive	Impiegati di concetto	Impiegati d'ordine	Operai specializzati	Operai
	2.130.000	1.914.000	1.740.000	1.573.000	1.697.000	1.489.000
	Professori d'orchestra	Artisti del coro	Tersicorei	Personale artistico e tecnico del teatro di prosa, rivista e commedia musicale		
	1.670.000	1.410.000	1.520.000	1.506.000		
Artigianato	Impiegati e operai specializzati	Impiegati d'ordine e operai qualificati	Operai			
	2.049.000	1.755.000	1.618.000			

SETTORE	QUALIFICHE					
Agricoltura	Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (1ª categoria)	Impiegati con solo potere di iniziativa (2ª categoria)	Impiegati con specifiche funzioni (3ª categoria)	Impiegati con funzioni d'ordine (4ª categoria)	Operai specializzati super	Operai specializzati
	1.504.000	1.386.000	1.283.000	1.222.000	1.529.000	1.466.000

SETTORE	QUALIFICHE QUADRI Retribuzione nazionale		Fascia	Retribuzione convenzionale
Industria	da 0 » 3.500.001 » 4.000.001	a 3.500.000 » 4.000.000 in poi	I II III	3.500.000 4.000.000 4.583.000
Autotrasporto e spedizioni merci	da 0 » 3.500.001 » 4.000.001	a 3.500.000 » 4.000.000 in poi	I II III	3.500.000 4.000.000 4.583.000
Credito	da 0 » 3.250.001	a 3.250.000 in poi	I II	3.250.000 3.500.000
Assicurazioni	da 0 » 2.900.001 » 3.200.001	a 2.900.000 » 3.200.000 in poi	I II III	2.900.000 3.200.000 3.500.000
Commercio	da 0 » 2.105.001 » 2.500.001	a 2.105.000 » 2.500.000 in poi	I II III	2.105.000 2.500.000 3.000.000
Trasporto aereo	da 0 » 3.500.001 » 4.000.001	a 3.500.000 » 4.000.000 in poi	I II III	3.500.000 4.000.000 4.583.000

SETTORE	QUALIFICHE		
	DIRIGENTI		
	Retribuzione nazionale	Fascia	Retribuzione convenzionale
Industria	da 0 a 5.083.000 » 5.083.001 » 6.667.000 » 6.667.001 » 8.667.000 » 8.667.001 » 10.833.000 » 10.833.001 in poi	I II III IV V	5.083.000 6.667.000 8.667.000 10.833.000 12.917.000
Autotrasporto e spedizioni merci	da 0 a 5.083.000 » 5.083.001 » 6.667.000 » 6.667.001 » 8.667.000 » 8.667.001 » 10.833.000 » 10.833.001 in poi	I II III IV V	5.083.000 6.667.000 8.667.000 10.833.000 12.917.000
Credito	da 0 a 5.000.000 » 5.000.001 » 6.700.000 » 6.700.001 » 8.000.000 » 8.000.001 » 9.200.000 » 9.200.001 in poi	I II III IV V	5.000.000 6.700.000 8.000.000 9.200.000 10.800.000
Assicurazioni	da 0 a 5.000.000 » 5.000.001 » 6.700.000 » 6.700.001 » 8.000.000 » 8.000.001 » 9.200.000 » 9.200.001 in poi	I II III IV V	5.000.000 6.700.000 8.000.000 9.200.000 10.800.000
Commercio	da 0 a 4.178.000 » 4.178.001 » 5.400.000 » 5.400.001 » 6.600.000 » 6.600.001 in poi	I II III IV	4.178.000 5.400.000 6.600.000 7.800.000
Trasporto aereo	da 0 a 5.083.000 » 5.083.001 » 6.667.000 » 6.667.001 » 8.667.000 » 8.667.001 » 10.833.000 » 10.833.001 in poi	I II III IV V	5.083.000 6.667.000 8.667.000 10.833.000 12.917.000
Agricoltura	—	unica	2.700.000

SETTORE	QUALIFICHE		
	GIORNALISTI		
	Retribuzione nazionale	Fascia	Retribuzione convenzionale
Giornalismo	da 0 a 4.400.000 » 4.400.001 » 5.200.000 » 5.200.001 in poi	I II III	4.400.000 5.200.000 6.100.000

89A0838

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 24 febbraio 1989.

Piano di interventi straordinari per la realizzazione dei servizi tecnologici specificamente connessi allo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1, del predetto decreto-legge, il quale in vista dello svolgimento del campionato mondiale di calcio del 1990, attribuisce al Ministro del turismo e dello spettacolo il compito di definire con proprio decreto un piano unitario ed organico di interventi straordinari finalizzati alla coordinata realizzazione dei servizi tecnologici specificamente connessi agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;

Visto l'art. 4, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 465/1988, recante autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere ai comuni sopra specificati nonché al C.O.N.I., entro il limite di 35 miliardi, mutui ventennali con ammortamento a carico dello Stato per la realizzazione degli interventi previsti nel predetto piano;

Ritenuta la necessità di definire detto piano di interventi indicando l'ammontare dei mutui da stipularsi con la Cassa depositi e prestiti da parte dei comuni destinati ad ospitare gli incontri del campionato mondiale di calcio del 1990 e da parte del C.O.N.I.;

Ritenuta, altresì, la necessità di assicurare la omogeneità dei servizi tecnologici nei dodici impianti che ospiteranno le manifestazioni calcistiche, sia mediante l'uniformità progettuale, sia mediante l'affidamento della realizzazione di tutti gli interventi previsti nel piano ad un unico soggetto che ne assuma unitariamente la responsabilità anche tecnica;

Visto il comma 3 del citato art. 4 del decreto-legge n. 465/1988, il quale attribuisce al Ministro del turismo e dello spettacolo l'alta vigilanza sulla realizzazione degli interventi assistiti da finanziamento pubblico, nonché la nomina delle commissioni per la loro collaudazione anche in corso d'opera;

Sentito, nella seduta del 23 febbraio 1989, il Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva di cui all'art. 3 del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92;

Decreta:

Art. 1.

1. Allo scopo di assicurare l'uniformità ed omogeneità dei servizi di informatica e di telecomunicazioni, nonché dei connessi servizi, impianti e sistemi tecnologici negli stadi e nelle strutture adibite ai servizi stampa nelle città prescelte per lo svolgimento delle gare del campionato mondiale di calcio del 1990, ed allo scopo di assicurare una responsabilità unitaria per la progettazione, la realizzazione e la garanzia di funzionalità delle opere necessarie, è istituita un'apposita commissione tecnico-amministrativa con l'incarico di:

a) individuare un unico consorzio di imprese, cui partecipino in forma almeno maggioritaria aziende del settore delle partecipazioni statali e che risulti pienamente idoneo alla progettazione e realizzazione dell'intero piano coordinato degli interventi di cui al presente decreto;

b) valutare in linea tecnica l'idoneità del progetto unitario di massima predisposto dal consorzio di cui sub *a)* con particolare riguardo al rispetto delle esigenze di interconnessione ed organicità imposte dalla specifica destinazione delle strutture tecnologiche da realizzare;

c) dare atto della conformità dei singoli progetti esecutivi di pertinenza degli enti indicati dal comma 3 rispetto al progetto complessivo di cui sub *b)*.

2. La commissione tecnico-amministrativa di cui al comma precedente, presieduta da un magistrato amministrativo e composta di otto esperti, di cui due designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, due dal Ministro del turismo e dello spettacolo, due dalla commissione interregionale prevista dall'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e due dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, sarà nominata con successivo decreto. Le designazioni devono pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo entro quindici giorni dalla data della richiesta e la commissione è validamente costituita quando, decorso il predetto termine, gli esperti designati raggiungano almeno la metà del numero previsto, salvo integrazioni successive.

3. Gli enti indicati al comma 1 dell'articolo seguente provvedono all'attuazione del piano di interventi definito con il presente decreto, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, mediante l'affidamento in concessione della progettazione e della realizzazione delle opere al medesimo consorzio di imprese individuato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, a norma degli articoli 1 e 3, primo comma, della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e con le deroghe previste dalle lettere *b)* e *d)* dell'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 584.

4. Le attrezzature tecnologiche realizzate in attuazione degli interventi previsti dal presente decreto, di proprietà dei comuni e del C.O.N.I. per la parte di rispettiva pertinenza, dopo la conclusione del campionato mondiale di calcio del 1990 potranno essere utilizzati al servizio permanente degli impianti sportivi o in altri servizi facenti capo ai comuni medesimi ed al C.O.N.I.

Art. 2.

1. Per la realizzazione del piano unitario ed organico degli interventi straordinari anzidetti specificamente connessi agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, è approvato il seguente piano finanziario di assegnazione:

comune di Bari	sino a milioni	2.800
comune di Bologna	»	1.800
comune di Cagliari	»	1.400
comune di Firenze.	»	2.800
comune di Genova	»	1.400
comune di Napoli	»	4.200
comune di Milano.	»	5.800
comune di Palermo	»	1.400
comune di Torino	»	4.200
comune di Udine	»	1.400
comune di Verona	»	1.800
C.O.N.I. per lo stadio Olimpico di Roma	»	6.000

2. Per la realizzazione dei singoli interventi previsti dal presente decreto la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali con ammortamento a carico dello Stato in favore dei comuni specificati nel comma precedente, nonché del C.O.N.I., per l'importo limite indicato a fianco di ciascuno di essi, ai sensi del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556.

3. Per fruire della concessione dei mutui di cui al comma precedente ciascuno degli enti di cui al comma 1 trasmette alla Cassa depositi e prestiti, nel termine di giorni novanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la deliberazione di approvazione in via d'urgenza del progetto esecutivo per esso predisposto dal concessionario di cui all'art. 1, comma 3, allegando l'elaborato progettuale munito dell'attestato di conformità di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*.

Art. 3.

1. In caso di inerzia di uno dei comuni interessati oltre il termine prefissato nell'articolo precedente, verrà segnalata tempestivamente alla giunta regionale competente l'opportunità della nomina di un commissario *ad acta* per l'adozione urgente degli atti e lo svolgimento degli adempimenti richiesti dai precedenti articoli Analogamente provvederà il Ministero vigilante in caso di inerzia del C.O.N I.

2. L'intervento finanziario di cui al presente decreto potrà essere revocato nei confronti degli enti destinatari delle provvidenze nel caso che restino inosservate le indicazioni tecniche essenziali e/o le scadenze temporali essenziali affinché le realizzazioni previste dal piano raggiungano gli obiettivi prefissati dalla legge.

Art. 4.

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo esercita l'alta vigilanza sulla realizzazione degli interventi di cui al presente decreto nei modi che saranno definiti con successivo decreto.

2. Per l'insieme degli interventi previsti in favore di ciascuno degli enti di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto sarà nominata, con successivo decreto, apposita commissione di collaudo, anche in corso d'opera. Alle predette commissioni si applicano, in quanto compatibili, le norme previste in materia di collaudo dai decreti del Ministro del turismo e dello spettacolo in data 22 maggio 1987, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1987, come modificati dal decreto ministeriale 1° febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 39 del 7 febbraio 1988.

3. Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1989

Il Ministro: CARRARO

89A0827

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 gennaio 1989.

Determinazione delle quote unitarie di spesa delle amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL, per l'esercizio 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 127 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale stabilisce che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL può essere attuata con forme particolari di gestione;

89A0828

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 recante la regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL, il quale ai commi 2 e 3 dell'art. 2 prevede che le amministrazioni dello Stato rimborsino all'INAIL, oltre che le prestazioni assicurative erogate a norma del citato testo unico e successive modificazioni e integrazioni, anche le spese generali di amministrazione e le spese medico-legali, nonché le spese generali di amministrazione delle rendite, secondo importi unitari calcolati in funzione, rispettivamente, del numero degli infortuni e del numero delle rendite afferenti la «gestione per conto dello Stato», rispetto ai dati complessivi della gestione industria dell'Istituto;

Visto il comma 4 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, che stabilisce che gli importi unitari come sopra determinati, sono approvati dal Ministro del tesoro, di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base del conto consuntivo relativo all'anno di pertinenza;

Considerato che dalle risultanze relative all'esercizio 1986 della gestione industria emerge che sono imputabili alla gestione di che trattasi quali spese generali di amministrazione medico-legali ed integrative L. 13.332.808.269, a fronte di 21.064 casi di infortunio denunciati, e quali spese generali di amministrazione delle rendite L. 736.316.925 a fronte di 20.745 rendite gestite;

Decreta:

Art. 1.

Gli importi unitari delle spese generali di amministrazione, scaturenti dalla «gestione per conto dello Stato» gestita dall'INAIL, che le amministrazioni statali interessate debbono rimborsare annualmente al predetto Istituto, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 ottobre 1985, sono stabiliti, per l'esercizio 1986, nella seguente misura:

L. 632.966,59, per ogni infortunio denunciato, per spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative;

L. 35.493,71, per ogni rendita in vigore, per spese generali di amministrazione delle rendite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1989

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

89A0848

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 28 febbraio 1989.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Capri.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
D'INTESA CON
IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, che autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole;

Vista la delibera della giunta comunale di Capri, in data 12 gennaio 1989, n. 13;

Vista la delibera della giunta comunale di Anacapri, in data 14 dicembre 1988, n. 577;

Vista la nota della prefettura di Napoli n. 013292 del 24 gennaio 1989;

Vista la delibera dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell'isola di Capri in data 2 novembre 1988, n. 83;

Ritenuto opportuno adottare i proposti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.
Divieto

Dal 1° marzo 1989 al 31 ottobre 1989 è vietato l'afflusso sull'isola di Capri degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dei comuni di Capri e Anacapri.

Art. 2.
Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 possono affluire nei comuni di Capri e Anacapri:

a) gli autoveicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nei comuni suddetti ma non residenti purché iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché gli autoveicoli appartenenti a coloro che, iscritti nei ruoli comunali della tassa stessa, abbiano il godimento di una abitazione nell'isola. Tale deroga è limitata ad una sola autovettura per nucleo familiare. I comuni dell'isola dovranno rilasciare un contrassegno speciale per l'afflusso di tali veicoli;

b) ambulanze, servizi di polizia, carri funebri e automezzi trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempreché non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;

c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministero dei lavori pubblici e dei trasporti, regolarmente rilasciato da una autorità italiana o estera;

d) autoveicoli con targhe estere semprechè siano condotti dal proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso purché residenti all'estero;

e) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal prefetto di Napoli.

Art. 3.

Sanzioni

I contravventori ai divieti sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 1.500.000 così come previsto dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599, e modificato dal terzo comma dell'art. 113 e dell'art. 114, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato di assicurare la esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.

Roma, addì 28 febbraio 1989

Il Ministro dei lavori pubblici
FERRI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
CARRARO

89A0883

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 1° dicembre 1988), coordinato con la legge di conversione 27 gennaio 1989, n. 23 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 1989), recante: «Misure urgenti in materia sanitaria, nonché per il ripiano dei disavanzi di bilancio delle unità sanitarie locali e della Croce rossa italiana».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

Misure per il contenimento della spesa sanitaria

1. Ferma restando la quota fissa di L. 2.000 per ricetta, le quote previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531 (*a*), sono sostituite con una quota di partecipazione alla spesa pari al 20 per cento del prezzo di vendita, con arrotondamento alle 500 lire superiori.

2. Le specialità medicinali corrispondenti alle categorie terapeutiche di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità in data 13 aprile 1984 (*b*), pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 16 aprile 1984, indicate nell'elenco allegato al decreto del Ministro della sanità in data 30 luglio 1988 (*c*), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° agosto 1988, sono soggette, con decorrenza 1° settembre 1988, alla quota di partecipazione alla spesa nella misura del 40 per cento del prezzo di vendita, con arrotondamento alle 500 lire superiori, ferma restando la quota fissa per ricetta di L. 2.000.

2-*bis*. *La partecipazione alla spesa per le specialità medicinali, da parte dei cittadini, non può superare lire trentamila per ricetta.*

2-*ter*. *Sono compresi fra le categorie dei cittadini esenti dalla partecipazione alla spesa per le specialità medicinali i residenti a scopo di recupero nelle comunità per tossicodipendenti. Sono altresì esenti i cittadini affetti da diabete mellito, da sclerosi multipla e i cittadini sottoposti a trapianti di organi.*

3. Fino ai nuovi accordi collettivi nazionali non trovano più applicazione le disposizioni relative alle prestazioni di particolare impegno professionale previste, rispettivamente dagli articoli 41 e 29 degli accordi collettivi nazionali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289 (*d*) e n. 290 (*e*).

(*a*) Il comma 4 dell'art. 2 del D.L. n. 443/1987 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria) determinava, alle lettere *b*), *c*) e *d*), le quote di partecipazione dell'assistito alla spesa per le prestazioni farmaceutiche nella seguente misura:

una quota fissa di L. 1.500 per ciascun farmaco con prezzo superiore a L. 5.000 e fino a L. 25.000;

una quota fissa di L. 3.000 per ciascun farmaco con prezzo superiore a L. 25.000;

una quota complessiva di L. 1.500 per gli antibiotici in confezione monodose qualora l'importo globale della ricetta non superi le L. 25.000 e di L. 3.000 quolora detto importo superi la predetta cifra.

(*b*) Il testo dell'art. 6 del D.M. 13 aprile 1984 (Revisione del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale) è il seguente:

«Art. 6. — Con successivi decreti saranno esclusi dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, in base a criteri di gradualità e tenuto conto, anche, di quanto previsto dall'art. 32, comma 3, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, farmaci appartenenti ai seguenti gruppi terapeutici:

coleretici;

coadiuvanti terapia iperammoniemie;

enzimi digestivi (escluso pancreatina ad alto dosaggio);

antiacidosi;

agenti nutrizionali;

vitaminici;

antianemici associati;

estratti cortico-surrenali;

reversivi per uso topico;

alcuni chemio-antibiotici associati sistemici».

(*c*) Il D.M. 30 luglio 1988 riporta l'elenco delle specialità medicinali soggette, con decorrenza 1° settembre 1988, alla quota di partecipazione alla spesa nella misura del 40% di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 30 luglio 1988, n. 307, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria (decreto-legge non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali; sostituito dal D.L. 30 settembre 1988, n. 421; anch'esso non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, a sua volta sostituito dal decreto qui pubblicato).

(*d*) Si riporta la lettera I) dell'art. 41 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, approvato con il D.P.R. n. 289/1987:

«I) *Compensi per eventuali visite occasionali e prestazioni di particolare impegno professionale.*

Ai medici spettano, infine, il compenso per le eventuali visite occasionali di cui all'art. 30 e il compenso per le prestazioni di particolare impegno professionale di cui all'allegato *F*.

In ogni caso gli emolumenti riferiti alle prestazioni di particolare impegno professionale, da corrispondere con cadenza quadrimestrale, non possono superare nell'arco del quadrimestre il cinquanta per cento dei compensi spettanti al medico a titolo di onorario professionale di cui alla lettera A)».

(*e*) Si trascrive la lettera I) dell'art. 29 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, approvato con il D.P.R. n. 290/1987:

«I) *Compensi per eventuali visite occasionali e prestazioni di particolare impegno professionale.*

Ai pediatri spettano, infine, il compenso per le eventuali visite occasionali di cui all'art. 30 e il compenso per le prestazioni di particolare impegno professionale di cui all'allegato *A*.

In ogni caso gli emolumenti riferiti alle prestazioni di particolare impegno professionale, da corrispondere con cadenza quadrimestrale, non possono superare nell'arco del quadrimestre il cinquanta per cento dei compensi spettanti complessivamente a titolo di onorario professionale e di quota integrativa proporzionale di cui alla lettera A)».

Art. 2.

Anticipazione sui mutui a ripianamento dei disavanzi dei bilanci delle unità sanitarie locali relativi agli anni 1985 e 1986.

1. In attesa della definizione delle operazioni di ripianamento di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456 (*a*), le regioni e le province autonome, per fronteggiare le improcrastinabili esigenze di cassa connesse all'espletamento delle funzioni del Servizio sanitario nazionale, possono richiedere, con i criteri e le procedure previsti dal predetto articolo, la concessione di un ulteriore mutuo in via di anticipazione nella misura massima del 40 per cento dei disavanzi dei bilanci delle unità sanitarie locali per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

(*a*) L'art. 3, comma 6, del D.L. n. 382/1987 (Misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 nonché per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri) così recita: «In alternativa alle anticipazioni di cui al comma 5, le regioni e le province autonome possono richiedere, con domanda motivata da inviarsi alla Cassa depositi e prestiti, nonché ai Ministeri del tesoro e della sanità, che ne autorizzano la relativa concessione, un mutuo in via di anticipazione rispetto alla definitiva operazione di ripianamento. Detto mutuo non può superare la misura del 40 per cento del disavanzo presunto risultante per ciascuno degli anni 1985 e 1986, dalle documentazioni contabili relative ai due predetti esercizi».

Art. 3.

Ripiano dei disavanzi dei bilanci della Croce rossa italiana per gli anni 1985, 1986 e 1987

1. La Croce rossa italiana è autorizzata ad effettuare operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti per il ripiano dei disavanzi risultanti dai bilanci consuntivi approvati per gli esercizi 1985, 1986 e 1987. All'onere di ammortamento dei mutui, valutato in lire 4 miliardi annui a decorrere dal 1989, la Croce rossa italiana provvede a carico del proprio bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione prevede che restino validi gli atti ed i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 luglio 1988, n. 307, e 30 settembre 1988, n. 421 (*a*).

(*a*) I DD.LL. n. 307/1988 e n. 421/1988, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 1° ottobre 1988 e n. 282 del 1° dicembre 1988), recavano, il primo, disposizioni urgenti in materia sanitaria e, il secondo, lo stesso titolo del decreto-legge qui pubblicato.

89A0769

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio di specialità medicinali

Con decreto ministeriale n. 201/S in data 7 febbraio 1989 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominta Kiron (8 compresse mg 500 - codice 020027013) registrata a nome della ditta Schering S.p.a., codice fiscale 00750320152, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Mancinelli n. 11.

Si richiama all'attenzione dell'azienda produttrice, dei distributori e dei farmacisti che la specialità medicinale succitata deve essere subito ritirata dal commercio e, con effetto immediato, non può più essere oggetto di vendita.

Con decreto ministeriale n. 202/S in data 11 febbraio 1989 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Acerbine (flac. ml 57 di soluzione uso esterno - codice 017112018), registrata a nome della ditta Usar S.r.l., codice fiscale 00076760594, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Postumia, 4/*A* (ora in Catania, via Vitaliano Brancati n. 15) e successivamente divenuta di proprietà della ditta Dr. L. Brocchieri S.r.l., codice fiscale 02881740589, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina km 14,400.

Si richiama all'attenzione delle aziende interessate, dei distributori e dei farmacisti che la specialià medicinale succitata deve essere subito ritirata dal commercio e, con effetto immediato, non può più essere oggetto di vendita.

89A0850

Revoca del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Biocolera.

Con decreto in data 1° febbraio 1989 è stato revocato il decreto ministeriale n 136/S dell'8 aprile 1987 relativo alla sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale per uso veterinario denominata Biocolera - vaccino concentrato emulsionato del colera aviare (flacone ml 250 per 500 dosi e ml 500 per 1000 dosi), registrata al n. 24675 a nome della ditta Bioteke S.r.l., codice fiscale 04598310151, con sede e domicilio fiscale in Chignolo Po (Pavia).

Pertanto il farmaco di cui trattasi può essere nuovamente prodotto e posto in vendita.

89A0851

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze politiche:

politica comparata.

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Facoltà di magistero:

storia romana.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di ingegneria:

elettrotecnica.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:

statistica.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di ingegneria:

teoria dei sistemi;
teoria dei sistemi;
opere di sostegno e costruzioni in terra.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di magistero:

storia della filosofia medioevale;
epistemologia genetica;
neuropsicologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A0852

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

chemioterapia.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di lettere e filosofia:

paleografia e diplomatica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A0853

Approvazione del nuovo statuto dell'istituto industriale per edili «Carlo Bazzi», in Milano

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1989, registro n. 1 Istruzione, foglio n. 289, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, è stato approvato il nuovo statuto dell'istituto industriale per edili «Carlo Bazzi», in Milano, eretto in ente morale con regio decreto 8 giugno 1933, n. 910.

89A0842

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministro della sanità n. 703-R concernente la conferma della revoca della registrazione di presidi medico-chirurgici. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 294 del 16 dicembre 1988)

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato alla pag. 38 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sotto «Saponi liquidi e solidi - Igiene intima esterna», in corrispondenza del prodotto «Betadine soluzione», dove è scritto: «Betadine soluzione ... Chinoin S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via G. Zanella *3/5* reg. n. 6820», leggasi: «Betadine soluzione *antisettica per l'igiene intima femminile* ... Chinoin S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via G. Zanella *2/5* reg. n. 6820».

89A0867

Comunicato relativo all'estratto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, riguardante il decreto interministeriale 7 febbraio 1989, concernente: «Rilascio alla società "So.Fe.Gi. fiduciaria - Società a responsabilità limitata", in forma abbreviata "So.Fe.Gi. S.r.l.", con sede legale in Torino, dell'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1989).

Alla pag. 27 della soprandicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'estratto del decreto interministeriale citato in epigrafe, dove è scritto: «*So.Fe.Gi. fiduciaria* - Società a responsabilità limitata», in forma abbreviata «*So.Fe.Gi. S.r.l.*», leggasi: «*SOFEGI - Fiduciaria* - Società a responsabilità limitata» in forma abbreviata «*SOFEGI S.r.l.*».

89A0877

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000
Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.		
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale.*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***